



28877-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 884/2020
LUIGI AGOSTINACCHIO		UP - 09/07/2020
GIUSEPPE COSCIONI		R.G.N. 15156/2019
FABIO DI PISA	- Relatore -	
ANTONIO SARACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti:

dalla parte civile (omissis) S.P.A.

dalla parte civile (omissis) S.P.A.

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA nonché le conclusioni formulate dalle parti ricorrenti

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15/11/2018, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 12/12/2017 in forza della quale (omissis) era stato assolto dai reati di cui ai capi A) e C) (riguardanti due ipotesi ex art. 485 c.p. oggetto di depenalizzazione) nonché dai reati di tentata truffa di cui ai capi B) e D) in danno delle società costitutesi parte civile (omissis) S.p.A. già (omissis) S.p.A. e (omissis) S.p.A. già (omissis) S.p.A.

I giudici di merito ritenevano infondata la tesi dell' accusa secondo cui (omissis) (omissis) avrebbe formato dei documenti falsi (e, precisamente, le "appendici contrattuali"

nn. 5 e 7 nonché una missiva a firma di (omissis) , all' epoca vice direttore della (omissis) (omissis) S.p.A.) relativi al rapporto di agenzia intercorrente con (omissis) S.p.A. e (omissis) S.p.A. al fine di lucrare, con tali condotte fraudolente, indennità non dovute.

2. Le predette società, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e procuratore speciale e con un unico atto, hanno impugnato, ai soli effetti civili, la sentenza suindicata deducendo cinque motivi.

2.1. Con un primo motivo hanno lamentato, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla questione relativa alla falsificazione della missiva a firma di (omissis) .

Hanno rilevato che i giudici di merito avevano concentrato la loro attenzione sulla questione della autenticità della sottoscrizione del (omissis) laddove il profilo dedotto riguardava la contestata genuinità, in sé, della missiva del 21/03/2008 e che, per altro verso, la corte di appello aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni di (omissis) pur a fronte dei rilievi circa l' autenticità delle scrittura del consulente della parte civile il quale aveva, fra l' altro, evidenziato i collegamenti del predetto teste con l' imputato (omissis) .

2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza resa da (omissis) .

Hanno lamentato che i giudici di merito, erroneamente interpretando le dichiarazioni del suindicato teste, avevano affermato con certezza che l' invio della modulistica (omissis) avveniva in via preventiva per via informatica mentre il testimone suddetto si era limitato a riferire, genericamente, di una consuetudine, deducendo, così, da una prassi una certezza in via meramente congetturale, risultando sul punto la motivazione illogica e contraddittoria.

2.3. Con il terzo motivo hanno rilevato, ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla diversa bozza di carta intestata.

Hanno evidenziato che, erroneamente, era stata disattesa la richiesta di acquisizione di documentazione attestante la diversità della bozza di carta intestata del mese di marzo rispetto a quella definitiva consegnata alla compagnia nel mese di maggio, documentazione essenziale al fine di comprovare come, per la redazione della missiva del 21 Marzo 2008 a firma di (omissis) , non era stata utilizzata la carta intestata della società.

2.4. Con il quarto motivo hanno eccepito, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativa alla valutazione della testimonianza resa da (omissis) .

Hanno osservato che la corte di appello aveva omesso di valutare la deposizione di (omissis) responsabile dell' ufficio gestione intermediari di (omissis) S.p.A. il quale aveva riferito dei particolari rilevanti ai fini della prova della falsità della missiva suindicata.



2.5. Con il quinto motivo hanno dedotto, ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla comunicazione in data 24/12/2012 proveniente dallo studio legale Gavazzi.

Hanno rilevato che detto documento, redatto dallo studio legale che, all'epoca dei fatti, tutelava gli interessi civilistici di (omissis) S.p.A. e (omissis) S.p.A., era decisivo in quanto confermava la circostanza che la compagnia assicuratrice aveva prontamente replicato alle rivendicazioni fondate sulla asserita vigenza della citata appendice contrattuale n. 7

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Dott. Domenico A.R. Seccia, ha inviato alla cancelleria a mezzo P.E.C. in data 24 Giugno 2020 conclusioni scritte ex art. 83, comma 12 *ter*, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

3.1. Il difensore di fiducia delle parti ricorrenti (omissis) S.p.A. e (omissis) S.p.A. ha inviato a mezzo P.E.C., ai sensi della citata norma, conclusioni scritte in data 2 Luglio 2020 con le quale ha replicato a quanto dedotto dal P.G. insistendo su motivi proposti e per l'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Osserva il collegio che tutti i motivi di impugnazione – i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono meramente reiterativi di profili già esaminati compiutamente dalla corte di appello, di mero merito e, comunque, manifestamente infondati.

1.1. Deve premettersi che le censure vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica e del tutto coerente con gli indicati elementi probatoria ha puntualmente disatteso la tesi delle parti civili escludendo la dedotta falsificazione nonché i tentativi di truffa da parte del (omissis).

In relazione a tale circostanza, deve anche affermarsi l'inammissibilità dei ricorsi perché le società ricorrenti non si confrontano con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2,



Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Invero la Corte di appello, nel disattendere le identiche censure oggi reiterate, ha correttamente escluso la penale responsabilità dell'imputato valutati tutti gli elementi emersi nel corso del processo ed, in particolare, le dichiarazioni del teste (omissis) - il quale aveva confermato che la medesima modulistica era stata inviata alla (omissis) in precedenza - nonché le dichiarazioni del teste (omissis) - che aveva dichiarato di avere sottoscritto il documento asseritamente falsificato - testimonianze ritenute coerenti, precise e convergenti anche perché corroborate dalle ulteriori emergenze processuali, precisando che lo stesso consulente delle parti civili non aveva attribuito la pretesa attività di falsificazione alla mano del (omissis).

I giudici territoriali hanno pure chiarito, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, che non era ravvisabile alcuna condotta fraudolenta addebitabile al (omissis) che non risultava avere avuto alcun ruolo nella redazione della missiva a firma di (omissis) oggetto di contestazione sub C) né in ordine al reato sub D) quanto alla pretesa induzione in errore del sig. (omissis) sulla spettanza delle mensilità di cui all'art. 7) dell'appendice contrattuale in questione, non risultando accertata, alla luce della stesse dichiarazioni del predetto escusso quale teste, non solo l'induzione in errore del (omissis) ma neanche alcuna falsificazione, addebitabile al (omissis), della detta appendice n. 7), documentazione che, per contro, è stata ritenuta veridica dai giudici di merito con ricostruzione in fatto, adeguata e logica e, pertanto, non censurabile in questa sede.

2. Per quanto riguarda il terzo ed il quinto motivo dei ricorsi va osservato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001). Invero in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018 - dep. 13/07/2018, Impellizzeri, Rv. 27357701)

Rileva il Collegio che la corte di appello ha chiarito, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, che a fronte delle copiose risultanze dichiarative e documentali già in atti appariva superflua la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.



Occorre, poi, evidenziare, in generale, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

3. In ordine alla contestazione formulata con il secondo e con il quarto motivo di ricorso circa la erronea interpretazione di talune dichiarazioni testimoniali va osservato che la prova dichiarativa per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se concerne fatti di cui abbia scienza diretta; ne consegue che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato ad effettuare una indagine complessa.

Dunque, il giudice di legittimità, per poter esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale, dovrebbe avere contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e dell'incidenza causale della stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Tale analisi comparativa, preclusa davanti alla Corte Suprema, non potrebbe neppure essere surrogata dalla circostanza per cui il testo della pronuncia impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali (non ostensibili al giudice di legittimità). Nè gioverebbe all'odierno ricorrente intendere le summenzionate censure come denunce di travisamento dei fatti o delle prove: il travisamento dei fatti, com'è noto, proprio perché attiene alla generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali e perché richiede una reiterazione dell'esperienza conoscitiva dei giudici di merito mediante accesso diretto e completo a tutti gli atti processuali, non può dedursi come vizio neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. n. 46 del 2006 (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 27321701). Quanto alla sostanziale denuncia di travisamento della prova, è pur vero che questa Corte



Suprema, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), si limita a prendere in esame gli elementi di prova indicati in ricorso al fine di verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza distorsioni, all'interno della decisione.

Nondimeno, nel caso in esame qualsivoglia denuncia di eventuale travisamento della prova risulta pregiudizialmente inibita dal rilievo che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme, nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure fatte valere in via di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ad es., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). A ciò si aggiunga, infine, che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve trascriverla integralmente od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l'esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, non consentendo la citazione di alcuni brani della prova l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto, il ricorso non è autosufficiente (cfr., In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (cfr. ex *multis* Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008 - dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 24102301).

3.1. Sulla scorta delle superiori considerazioni la tesi delle parti ricorrenti secondo cui sussisterebbe un vizio di motivazione in merito alla valutazione della testimonianza resa da (omissis) nonché relativamente alla valutazione della testimonianza resa da (omissis) (omissis) non coglie in alcun modo nel segno in quanto a parte la genericità delle censure, peraltro prive del requisito di c.d. autosufficienza, le parti ricorrenti mirano, in modo del tutto inammissibile, ad una diversa lettura dei dati probatori preclusa in questa sede.

4. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure formulate con il primo, il secondo ed il quarto motivo, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.




Alla declaratoria d'inammissibilità consegua, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila ciascuno.

P.Q.M.


dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 Luglio 2020

II consigliere estensore
Fabio Di Pisa



II presidente
Mirella Cervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 OTT. 2020

IL _____



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

